

**Ordinanza**  
**sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi**  
**della Confederazione**  
**(OIAM)**

del 19 ottobre 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);  
visti gli articoli 27 capoverso 2 lettera c e 27a capoverso 6 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale (LPers),

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze, il trattamento e la comunicazione di dati personali e i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM<sup>3</sup>), i servizi di elenchi e l'archivio centralizzato delle identità della Confederazione.

**Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

<sup>2</sup> Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i servizi seguenti possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano:

- a. unità dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 7a OLOGA;
- b. altre autorità federali;
- c. organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale alle quali sono però attribuiti compiti dell'Amministrazione federale (art. 2 cpv. 4 LOGA);

RU 2016 3623

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> IAM = Identity and Access Management

<sup>4</sup> RS 172.010.1

- d. istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione, se i loro sistemi devono essere collegati a quelli dell'Amministrazione federale.

## **Sezione 2: Scopo e funzione principale dei sistemi**

### **Art. 3** Sistemi IAM

<sup>1</sup> Lo scopo di un sistema IAM consiste nell'amministrare in modo raggruppato i dati sull'identità e sui diritti di persone, macchine e sistemi per metterli a disposizione, su richiesta, di sistemi a valle e di altri sistemi IAM.

<sup>2</sup> I sistemi a valle sono applicazioni specifiche oppure sistemi che consentono di accedere a informazioni, strumenti informatici, locali e altre infrastrutture.

<sup>3</sup> In quanto sistema a monte, il sistema IAM verifica l'identità e determinate caratteristiche, rilevanti ai fini dei diritti, di persone, macchine e sistemi che vogliono accedere a un sistema a valle e ne trasmette il risultato al sistema d'informazione a valle affinché possa accertare tali diritti.

### **Art. 4** Servizi di elenchi

Lo scopo di un servizio di elenchi consiste nel gestire informazioni sugli utenti delle infrastrutture della Confederazione al fine di identificare le persone e amministrare i dispositivi, le connessioni, i dati relativi ai contatti e simili a loro assegnati.

## **Sezione 3: Organi responsabili**

### **Art. 5** Sistemi IAM

<sup>1</sup> Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:

- a. l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) per tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti all'ODIC;
- b. la Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il sistema IAM gestito dall'unità Informatica DFAE;
- c. lo Stato maggiore dell'esercito per il sistema IAM gestito presso la Base d'aiuto alla condotta (BAC);
- d. la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il sistema IAM gestito presso il Centro servizi informatici DEFR (CSleco).

<sup>2</sup> Il servizio tecnico competente rimane responsabile del sistema a valle, in particolare dell'accesso ad esso.

### **Art. 6** Servizi di elenchi

Gli organi federali responsabili dei servizi di elenchi esterni ai sistemi IAM sono:

- a. l'ODIC per i servizi standard;
- b. per gli altri elenchi, i fornitori di prestazioni informatiche che gestiscono tali sistemi, più precisamente:
  1. l'unità Informatica DFAE della Direzione delle risorse del DFAE,
  2. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP),
  3. la BAC,
  4. l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT),
  5. il CSleco.

**Art. 7**           Esercizio dei diritti

Le persone interessate fanno valere i propri diritti relativi ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi presso i seguenti servizi:

- a. diritto di lettura: presso gli organi responsabili;
- b. diritto di correzione e cancellazione dei dati: presso il servizio del personale della loro unità amministrativa od organizzazione oppure presso il servizio competente per l'aggiornamento dei loro dati.

**Sezione 4: Dati trattati, ottenimento dei dati e termine di conservazione**

**Art. 8**           Persone registrate in sistemi IAM e in servizi di elenchi

<sup>1</sup> Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono essere trattati dati relativi alle seguenti persone:

- a. collaboratori dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 OLOGA<sup>5</sup>;
- b. collaboratori dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a OLOGA;
- c. membri dell'Assemblea federale e collaboratori dei Servizi del Parlamento secondo il titolo quarto, capitolo 7 della legge del 13 dicembre 2002<sup>6</sup> sul Parlamento;
- d. persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale<sup>7</sup>;
- e. collaboratori del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, sempre che la legislazione non preveda diversamente;

<sup>5</sup> RS 172.010.1

<sup>6</sup> RS 171.10

<sup>7</sup> RS 101

- f. collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione secondo gli articoli 7–22 della legge del 19 marzo 2010<sup>8</sup> sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
- g. collaboratori della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LOAP.

<sup>2</sup> Inoltre possono essere trattati dati di collaboratori delle seguenti imprese a condizione che essi siano regolarmente in contatto con i servizi di cui al capoverso 1:

- a. Ferrovie federali svizzere;
- b. La Posta Svizzera;
- c. RUAG;
- d. Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

<sup>3</sup> Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono essere inoltre trattati dati sulle seguenti persone:

- a. persone esterne che svolgono attività per i servizi di cui ai capoversi 1 o 2;
- b. persone esterne che per altri motivi hanno accesso a informazioni, strumenti informatici, locali e altre infrastrutture dell'Amministrazione federale.

#### **Art. 9** Persone registrate nei sistemi IAM

Oltre ai dati di cui all'articolo 8, nei sistemi IAM possono essere trattati dati delle persone seguenti:

- a. collaboratori di autorità cantonali o comunali se queste persone utilizzano sistemi informatici messi a disposizione dalla Confederazione;
- b. privati e rappresentanti di organizzazioni che accedono a sistemi informatici messi a disposizione dalla Confederazione come le applicazioni per il Governo elettronico.

#### **Art. 10** Persone registrate nei servizi di elenchi

Oltre ai dati di cui all'articolo 8, nei servizi di elenchi possono essere trattati dati di collaboratori di autorità cantonali o comunali nonché di altre imprese vicine alla Confederazione diverse da quelle menzionate nell'articolo 8 capoverso 2, che utilizzano un certificato digitale della Confederazione.

#### **Art. 11** Categorie di dati personali

<sup>1</sup> Nei sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 possono essere trattati dati personali conformemente all'allegato.

<sup>2</sup> In questi sistemi non possono essere trattati profili personali.

<sup>3</sup> In assenza di una base legale specifica in materia, in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione.

<sup>4</sup> I dati riguardanti persone secondo l'articolo 8 che nell'allegato sono contrassegnati con un asterisco possono essere pubblicati in un elenco di persone accessibile a tutti coloro che vi sono riportati.

#### **Art. 12** Ottenimento di dati personali

<sup>1</sup> I sistemi IAM e i servizi di elenchi possono ottenere automaticamente dati delle persone registrate nel sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) conformemente all'articolo 34 dell'ordinanza del 22 novembre 2017<sup>9</sup> sulla protezione dei dati personali del personale federale.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Possono ottenere automaticamente dai rispettivi servizi di cui all'articolo 8 dati di persone non registrate in SIGDP<sup>11</sup>, a condizione che il gruppo di persone interessato necessiti di principio l'accesso a sistemi d'informazione o ad altre risorse della Confederazione.

<sup>3</sup> Possono ottenere automaticamente dai singoli sistemi d'informazione dati di persone esterne che accedono regolarmente alle risorse della Confederazione.

#### **Art. 13** Archivio centralizzato delle identità per la distribuzione di dati

<sup>1</sup> L'UFIT gestisce un archivio centralizzato delle identità per distribuire dati degli utenti ai diversi sistemi IAM e ai servizi di elenchi. In questo archivio possono essere trattati tutti i dati personali conformemente all'allegato. L'organo federale responsabile è l'ODIC.

<sup>2</sup> La SIGDP trasmette regolarmente, se disponibili, i dati conformemente all'allegato all'archivio centralizzato delle identità. Tutti i dati personali ottenuti automaticamente dalla SIGDP sono distribuiti mediante questo archivio. Fanno eccezione i dati personali di base nel sistema SAP standard ottenuti direttamente per i sistemi SAP autorizzati.

<sup>3</sup> I dati personali secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 sono messi a disposizione dei Servizi del Parlamento affinché possano essere ripresi e armonizzati.

<sup>4</sup> I dati possono essere messi a disposizione automaticamente di altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

- a. sia dotato di una base legale e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>12</sup> relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD); e

<sup>9</sup> RS 172.220.111.4

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 8 all'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

<sup>11</sup> Nuova espr. giusta il n. II 1 dell'all. 8 all'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>12</sup> RS 235.11

- b. sia notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza oppure non sottostia all’obbligo di notifica conformemente all’articolo 18 OLPD.

<sup>5</sup> I dati necessari per la pubblicazione nell’Annuario federale secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 29 ottobre 2008<sup>13</sup> sull’organizzazione della Cancelleria federale sono trasmessi regolarmente alla Cancelleria federale.

#### **Art. 14** Termine di conservazione di dati personali

Se una persona non rientra più nel campo d’applicazione della presente ordinanza, i suoi dati nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi sono distrutti al più tardi dopo due anni.

### **Sezione 5: Comunicazione di dati in relazione ai sistemi IAM**

#### **Art. 15** Comunicazione di dati in caso di collegamento di un sistema d’informazione a un sistema IAM

<sup>1</sup> Se un sistema d’informazione in precedenza autonomo viene connesso a un sistema IAM e se a quest’ultimo viene affidata la verifica delle identità e di determinate proprietà personali rilevanti ai fini dei diritti, i relativi dati personali possono essere importati nel sistema IAM.

<sup>2</sup> Nel sistema IAM, per ogni sistema d’informazione a valle deve essere tenuto un elenco dei dati personali che possono essere comunicati al sistema d’informazione a valle in base alla presente ordinanza e alle basi legali del sistema a valle.

#### **Art. 16** Comunicazione di dati in caso di un singolo accesso

Il sistema IAM autentica persone, macchine o sistemi che richiedono l’accesso a un sistema d’informazione a valle, verifica i dati necessari concernenti l’identità e le altre proprietà e attestazioni necessarie e trasmette al sistema a valle il risultato di tale verifica con i dati concernenti l’identità, le proprietà e le attestazioni rilevanti.

#### **Art. 17** Comunicazione di dati personali a un gestore esterno

<sup>1</sup> Se un sistema d’informazione della Confederazione è gestito su mandato di quest’ultima da un gestore esterno oppure se persone di cui all’articolo 8 capoversi 1 o 3 lettera a devono accedere a sistemi d’informazione esterni, i dati personali necessari a tale fine possono essere comunicati in modo automatizzato al gestore esterno a partire da sistemi d’informazione concernenti il personale, dall’archivio centralizzato delle identità o da sistemi IAM.

<sup>2</sup> A tal fine il servizio competente del sistema d’informazione gestito esternamente o che necessita l’accesso al sistema d’informazione esterno formula una richiesta scritta, specificando le persone interessate, e la invia tramite il responsabile per la

<sup>13</sup> RS 172.210.10

protezione dei dati competente all'organo federale responsabile del sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti.

<sup>3</sup> Nella richiesta il servizio responsabile secondo il capoverso 2 si impegna per scritto a rispettare la legislazione federale sulla protezione dei dati, a utilizzare i dati esclusivamente per lo scopo previsto e a proteggerli conformemente allo stato della tecnica. All'organo federale responsabile del sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti deve essere accordato un diritto di ispezione.

<sup>4</sup> Le persone interessate devono essere previamente informate.

## Sezione 6: Misure di protezione dei sistemi IAM

### Art. 18 Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni

<sup>1</sup> I gestori interni ed esterni di componenti di un sistema IAM devono disporre di direttive documentate sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione dei rischi. In particolare, ogni organo responsabile di un sistema secondo la presente ordinanza emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 21 OLPD<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> I sistemi IAM che non sono gestiti da servizi secondo l'articolo 2 o su loro mandato, possono essere collegati a sistemi IAM interni alla Confederazione solo se soddisfano i requisiti minimi predefiniti in materia di sicurezza delle informazioni.

<sup>3</sup> Per accedere a determinati sistemi d'informazione il servizio competente o l'ODIC possono esigere il rispetto di requisiti più severi e la presenza di determinate certificazioni.

<sup>4</sup> L'ODIC disciplina in istruzioni i requisiti in materia di sicurezza e le procedure da rispettare.

### Art. 19 Trattamento dei dati nell'emissione di strumenti di identificazione elettronici

<sup>1</sup> Per verificare l'identità del richiedente, l'emittente di uno strumento di identificazione può esigere l'esibizione del passaporto, della carta d'identità svizzera o di un documento d'identità riconosciuto per l'ingresso in Svizzera.

<sup>2</sup> Può registrare una foto o una firma del richiedente oppure può utilizzare foto o firme già memorizzate nel sistema per confrontarle con il documento d'identità.

<sup>3</sup> I dati utilizzati per l'identificazione sono salvati insieme a quelli relativi allo strumento di identificazione. Se i requisiti in materia di sicurezza concernenti lo strumento di identificazione interessato lo esigono, può essere salvata anche una copia dei documenti d'identità utilizzati per l'identificazione.

## Sezione 7: Rete di sistemi IAM

### Art. 20 Rete IAM della Confederazione

I sistemi IAM dell'Amministrazione federale possono essere collegati con i sistemi IAM dei Servizi del Parlamento o dell'esercito al fine di costituire un sistema globale.

### Art. 21 Condizioni per il collegamento di sistemi IAM esterni

I seguenti sistemi esterni IAM possono essere collegati ai sistemi IAM della Confederazione per consentire l'accesso delle persone ivi registrate alle risorse della Confederazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni e le procedure secondo gli articoli 22 e 23:

- a. sistemi IAM comprendenti collaboratori cantonali e comunali secondo l'articolo 9 lettera a;
- b. sistemi IAM riconosciuti dall'ODIC previsti per la rete per le identificazioni nell'ambito del Governo elettronico;
- c. sistemi IAM esteri o reti estere per le identificazioni il cui collegamento è previsto in un trattato internazionale; oppure
- d. registri degli attributi che mettono a disposizione per l'utilizzo dati relativi alle funzioni professionali conformemente alla lettera b dell'allegato.

### Art. 22 Richiesta di collegamento di sistemi IAM esterni

<sup>1</sup> Il servizio competente invia la richiesta di collegamento di un sistema IAM esterno a un sistema IAM della Confederazione all'organo federale responsabile secondo l'articolo 5.

<sup>2</sup> La richiesta contiene in particolare:

- a. lo scopo del collegamento;
- b. le basi legali e le altre regolamentazioni relative al sistema da collegare;
- c. una descrizione tecnica del sistema da collegare;
- d. i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza dell'informazione secondo l'articolo 18 capoverso 2 o 3;
- e. un parere favorevole del dipartimento competente;
- f. il parere a sostegno espresso da almeno un servizio responsabile di un sistema a valle al quale si intende accedere attraverso il sistema IAM da collegare.

### Art. 23 Decisione in merito al collegamento di sistemi IAM esterni

<sup>1</sup> La decisione in merito alla richiesta di collegamento spetta all'organo federale responsabile del sistema IAM della Confederazione interessato.



<sup>2</sup> Se il sistema IAM esterno deve essere collegato, oltre al sistema IAM direttamente collegato, anche ad altri sistemi IAM della Confederazione, per l'approvazione della richiesta è necessario il consenso dell'ODIC.

<sup>3</sup> L'organo federale responsabile stipula l'accordo con il servizio richiedente, ne informa l'ODIC e conferisce il mandato per il collegamento al fornitore di prestazioni competente.

<sup>4</sup> Le richieste di modifiche o disattivazioni sono trattate analogamente alle richieste di collegamento.

#### **Art. 24** Collegamento di sistemi IAM della Confederazione a sistemi IAM esterni

<sup>1</sup> I sistemi IAM della Confederazione possono essere collegati, in qualità di fornitori di informazioni inerenti all'identificazione e all'autenticazione, a un sistema IAM esterno o a una rete esterna per le identificazioni alle seguenti condizioni:

- a. il collegamento serve a concedere alle persone di cui agli articoli 8 o 9 l'accesso ai sistemi d'informazione gestiti da un gestore esterno su mandato della Confederazione o a sistemi d'informazione terzi ai quali devono accedere per poter eseguire i loro compiti legali;
- b. tra la Confederazione e il gestore del sistema d'informazione beneficiario esiste un accordo che disciplina il rapporto sotto il profilo legale, organizzativo e tecnico;
- c. il collegamento è configurato in modo da permettere unicamente un accesso a sistemi d'informazione predefiniti.

<sup>2</sup> L'ODIC disciplina in istruzioni i requisiti da soddisfare in materia di sicurezza, d'intesa con l'organo responsabile per il corrispondente sistema IAM, e periodicamente ne verifica il rispetto.

<sup>3</sup> È altresì possibile partecipare a una rete internazionale per le identificazioni sulla base di un trattato internazionale a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni.

### **Sezione 8: Verbalizzazione, statistiche e documentazione**

#### **Art. 25** Verbalizzazione nei sistemi IAM

<sup>1</sup> Il sistema IAM verbalizza le autenticazioni e la comunicazione di dati concernenti l'identità solo per il tempo e nella misura necessari per consentire una gestione sicura e ordinata dei propri sistemi e dei sistemi a valle.

<sup>2</sup> I dati verbalizzati sono distrutti al più tardi dopo due anni. Essi non sono archiviati.

<sup>3</sup> È fatta salva una verbalizzazione più dettagliata, una conservazione prolungata o un'archiviazione dei dati protocollati concernenti gli accessi a un determinato sistema d'informazione se lo prevede su una base legale particolare.

**Art. 26** Trasmissione di dati verbalizzati da sistemi IAM

<sup>1</sup> I gestori di sistemi IAM della Confederazione possono trasmettere al servizio competente del sistema a valle i dati verbalizzati inerenti all'autenticazione e alla comunicazione di dati concernenti l'identità.

<sup>2</sup> A tal fine, tramite il responsabile per la protezione dei dati, deve essere inviata all'organo responsabile del sistema IAM una richiesta scritta in cui vengono indicati lo scopo e la base legale. La trasmissione può essere concordata in maniera analoga anche nell'accordo di gestione stipulato tra l'organo responsabile e il gestore del sistema IAM.

<sup>3</sup> In base ai principi vigenti per l'ottenimento di servizi informatici in seno alla Confederazione la trasmissione può essere soggetta a pagamento.

**Art. 27** Statistiche riguardanti i sistemi IAM

Per far fronte alle esigenze del servizio competente del sistema IAM o del sistema d'informazione a valle possono essere elaborate statistiche sugli accessi. I dati personali devono essere resi anonimi.

**Art. 28** Inventario e documentazione

<sup>1</sup> Ogni organo che secondo la presente ordinanza è responsabile di un sistema IAM, un servizio di elenchi o un altro sistema d'informazione tiene un inventario su:

- a. i propri sistemi IAM e i propri servizi di elenchi;
- b. i sistemi d'informazione da cui sono ottenuti automaticamente dati;
- c. i sistemi d'informazione i cui dati sono messi a disposizione automaticamente;
- d. tutti i sistemi IAM con cui è collegato il proprio sistema IAM.

<sup>2</sup> I documenti e i giustificativi importanti, in particolare le richieste secondo la presente ordinanza, devono essere conservati almeno finché sono validi.

**Sezione 9: Disposizioni finali****Art. 29** Esecuzione

L'ODIC emana le istruzioni amministrative e tecniche per realizzare e gestire i sistemi IAM della Confederazione.

**Art. 30** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 6 dicembre 2013<sup>15</sup> sui servizi di elenchi della Confederazione è abrogata.

<sup>15</sup> [RU 2013 4553]

**Art. 31**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

*Allegato*  
(art. 11 cpv. 1 e 4 nonché 13 cpv. 1 e 2)

## Categorie di dati

*Osservazione preliminare: per il significato degli asterischi (\*) si veda l'articolo 11 capoverso 4.*

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con persone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con persone secondo l'art. 9 lett. b
a. Dati personali			
1. Cognome(i) attuale(i)*	X	X	X
2. Nome(i) attuale(i)*	X	X	X
3. Data di nascita		X	X
4. Sesso		X	X
5. Appellativo*	X	X	X
6. Titolo*	X	X	X
7. Iniziali*	X	X	X
8. Identificativi personali locali	X	X	X
9. Denominazione della professione*	X	X	X
10. Lingua per la corrispondenza*	X	X	X
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro/mandante			
1. Rapporto di lavoro (interno / esterno)*	X	X	
2. Unità organizzativa*	X	X	X
3. Futura attribuzione a un'unità organizzativa	X	X	
4. Categoria di personale		X	
5. Numero personale (anche cantonale)	X	X	
6. Funzione*	X	X	
7. Designazione del posto*	X	X	
8. Identificazione del sistema d'informazione concernente il personale (fonte)	X	X	
9. Data di entrata / data di partenza	X	X	
c. Dati di contatto			
1. Luogo di lavoro e indirizzo postale professionale*	X	X	X
2. Numero dell'ufficio*	X		

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con persone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con persone secondo l'art. 9 lett. b
3. Elementi dell'indirizzo professionale* come indirizzo di posta elettronica*, numeri di telefono*, numero di fax*, indirizzo VOIP*	x	x	x
4. Elementi dell'indirizzo esterno* (per collaboratori e incaricati*) o elementi dell'indirizzo privato	x	x	x
d. Dati sulle funzioni professionali			
1. Iscrizioni registrate in albi professionali ufficiali (medico, pubblico ufficiale rogatore, avvocato ecc.)		x	x
2. Funzioni secondo il registro di commercio e altri registri di rappresentanza		x	x
e. Dati tecnici			
1. Dispositivi, sistemi, applicazioni ecc. attribuiti	x	x	x
2. Elementi dell'indirizzo, numeri d'identificazione ecc.	x		
3. Linguaggio di sistema dei dispositivi, dei collegamenti ecc.	x	x	x
4. Chiave pubblica dei certificati digitali*	x	x	x
5. Gruppi di autorizzazioni	x	x	x
6. Nomi per la registrazione nei sistemi IT	x	x	x
7. Password		x	x
8. Ultimo login		x	x
9. Tentativi di login falliti		x	x
10. Status (attivo/passivo)		x	x

